



## ASSOCIAZIONE UNIONBIRRAI

---

Viale Regina Margherita, 1

20122 MILANO

P.IVA 10090230961

C.F. 93035360192

---

Direttiva #4 del 16/08/2017

OGGETTO: Corretto utilizzo del termine "Birrificio Artigianale"

Facciamo seguito ad alcune mail pervenute, negli ultimi giorni, al nuovo servizio segnalazioni@unionbirrai.it, per esporre alcune considerazioni sull'utilizzo del termine "birrificio artigianale", talvolta inappropriato e strumentale, così da ingenerare confusione nel consumatore.

Nella nostra nota del 28/06/2017 ci siamo già occupati del termine "artigianale".

Esso risulta riferibile, come già allora evidenziato, ai sensi dell'art. 2 comma 4 bis della legge n. 1354 del 16.8.1962, come modificata dall'art. 35, comma 1, L. 28 luglio 2016, n. 154, alla sola birra <<prodotta da piccoli birrifici indipendenti>> (e <<non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione>>).

La norma in questione precisa a riguardo che <<per piccolo birrificio indipendente>> si intende <<un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui

e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi >>.

Come si nota, si parla di “produzione” e si fa espresso riferimento al necessario utilizzo di “impianti”, impianti che, si dice, debbono peraltro essere necessariamente “fisicamente distinti” rispetto a quelli di altri operatori.

In altre parole, il termine “birrificio” risulta riferito a chi produce birra, ovvero ai c.d. opifici di produzione di birra che, in particolare, debbono necessariamente esser dotati di propri specifici “impianti” di produzione (macchinari, attrezzature ecc...), distinti da quelli di terzi.

Tra l'altro, nel nostro sistema giuridico, come noto, la produzione di birra, in quanto prodotto sottoposto ad accisa, richiede una licenza ad hoc, cui consegue l'attribuzione di uno specifico codice (c.d. codice accise), riferito proprio e prima di tutto agli impianti di produzione oggetto di licenza, specificamente individuati.

Ragion per cui, in mancanza di una propria, specifica ed individuale, licenza doganale (e correlativo c.d. codice accise), l'utilizzo stesso del termine “birrificio” risulta improprio.

A questo riguardo, se “birrificio” significa, nella normativa specifica di settore “opificio di produzione di birra”, “birrificio artigianale”, conseguentemente, non può che significare “opificio di produzione di birra”, per l'appunto, “artigianale”.

Se ne desume, in sintesi, che per potersi fregiare del titolo di Birrificio Artigianale occorre obbedire a due condizioni essenziali.

La prima è quella di essere un opificio di produzione di birra, dotato di propri impianti, come tale beneficiario di apposita licenza doganale.

La seconda è quella di rispettare le condizioni poste dall'art. 2 comma 4 bis L. 1354/1962 già citato, sia quelle di carattere soggettivo (qualifica di Piccolo Birrificio Indipendente, sopra vista, ovvero indipendenza, dimensionamento ridotto ecc...), sia quelle di carattere organolettico (birra non pastorizzata e non micro-filtrata).

Infine, quanto alle conseguenze in caso di indebito utilizzo della qualifica di Birrificio Artigianale, basti rinviare a quanto già scritto nel comunicato a proposito dell'equipollente indebito utilizzo del termine "Birra Artigianale" (Direttiva # 3 del 28/06/2017 [https://www.unionbirrai.it/admin/public/pagina\\_traduzione/1054095bcfb5ladf9e90c413bb35e6d/Direttiva\\_3\\_2017\\_Impiego\\_lecito\\_dicitura\\_Birra\\_Artigianale.pdf](https://www.unionbirrai.it/admin/public/pagina_traduzione/1054095bcfb5ladf9e90c413bb35e6d/Direttiva_3_2017_Impiego_lecito_dicitura_Birra_Artigianale.pdf))

Una notazione a margine, a questo punto, va fatta con particolare riferimento alle cosiddette beerfirm, fenomeno connotante del settore, sia in Italia che all'estero, e come tali oggetto di doverosa attenzione da parte di UB, che ne rispetta e tutela la natura non solo in quanto importante componente della compagine associativa, ma anche come espressione di piena legittima libertà di impresa.

A questo riguardo si deve riscontrare, che le beerfirm, se ed in quanto committenti di produzione birra, non risultano annoverabili tra gli opifici di produzione, non possiedono impianti produttivi, non hanno un codice accise.

Alla luce delle considerazioni precedenti, quindi, l'attribuzione a beerfirm della denominazione "Birrificio Artigianale" risulta in contrasto con la normativa a tutela della birra artigianale.

D'altro canto, la birra commercializzata da beerfirm risulta qualificata correttamente "birra artigianale" (e quindi riportare/mantenere detta denominazione) se ed in quanto birra prodotta da Piccolo Birrificio Indipendente (e non pastorizzata o microfiltrata), e quindi conforme ai requisiti di cui all'art. 2 comma 4 bis L. 1354/1962 più volte citato.

Altro discorso, oggetto di varie segnalazioni, è poi quello dell'utilizzo da parte di talune beerfirm della denominazione di semplice "birrificio" (non ulteriormente qualificato "artigianale") o, ad esempio, l'utilizzo da parte di talune beerfirm, sui siti e nelle campagne informative, di immagini che evocano il possesso di impianti propri, in realtà invece del birrificio commissionario o addirittura di terzi.

Qui si entra nella sfera della trasparenza rispetto alla clientela, della correttezza e completezza comunicativa e, a ben vedere, dei rapporti stessi "interni" tra beerfirm e birrificio produttore che, si badi, ben potrebbe aver acconsentito all'utilizzo di proprie immagini o condividere tecniche comunicative.

UB ritiene, a questo riguardo, che i casi vanno visti singolarmente.

Non è compito di UB emettere “anatemi o scomuniche”, anche perché rispettosa del principio della libertà di impresa in tutte le sue plurime (e complesse) sfaccettature, purché, ovviamente, non trasmodi in violazione della normativa a tutela della birra artigianale e, quindi, prima di tutto, dei diritti del consumatore.

In questa sede basti quindi ribadire che il termine “Birrificio Artigianale”, in base alla normativa a tutela della birra artigianale è prerogativa esclusiva dei Piccoli Birrifici Indipendenti (alle viste condizioni) e, come tale, inibito di per sé alle beerfirm.

A questo punto non resta che segnalare, per completezza, un'ultima questione, cui Unionbirrai sta peraltro tentando di porre anche formale rimedio, in sede legislativa (attraverso in primis il confronto con i ministeri competenti MIPAAF e Min. Sviluppo Economico).

Ci riferiamo alla definizione di impresa artigiana ed al correlato uso, nel linguaggio comune, dell'aggettivo “artigiano/a” ed “artigianale” quali sinonimi.

La domanda è: può un birrifico strutturato in forma di impresa artigiana di per sé sempre qualificarsi come “birrifico artigianale”?

Forse la questione è più teorica che pratica. Occorre infatti ricordare che perché sussista un'impresa artigiana debbono ricorrere plurime condizioni, tassative e rigorose, poste in particolare dalla Legge n. 443/85 sull'Artigianato, quali quella dell'esercizio personale e diretto delle attività di impresa da parte dell'imprenditore, del proprio prevalente lavoro manuale, del numero massimo di dipendenti (nel caso di produzioni ripetitive, nove), nel divieto di costituirsi in forma di società s.p.a. o s.r.l. con più di un socio, accomandita per azioni ecc... e, da ultimo, quello dell'iscrizione nell'apposito albo.

Ciò premesso, nel caso di impresa artigiana esercente un birrifico, in ogni caso, la denominazione “birrifico artigianale” non può essere utilizzata, a meno che, ovviamente, il birrifico stesso non rispetti comunque, a prescindere dalla sua strutturazione in forma di impresa artigiana, i requisiti di cui al più volte citato art. 2 comma 4 bis L. 1354/1962

(introdotto dall'art. 35, comma 1, L. 28 luglio 2016, n. 154, sulla definizione legale di birra artigianale).

La normativa sulla tutela della birra artigianale, infatti, regola l'utilizzo del termine "birrificio artigianale" in relazione a taluni ben precisati soggetti, e prima ancora definisce e regola la denominazione legale di "birra artigianale" come prodotto specificamente individuato.

Detta normativa risulta del tutto speciale ed innovativa rispetto a quella sull'artigianato e, quindi nel settore della produzione brassicola, risulta applicabile in modo specifico, incompatibile con un utilizzo della qualifica "artigianale" che non corrisponda all'effettiva natura della produzione.

Resta quindi da ribadire in conclusione che ogni forma di appropriazione della denominazione di "Birrificio Artigianale" da parte di chi, in realtà, non sia autenticamente produttore di Birra Artigianale, rappresenta una violazione della normativa a tutela della birra artigianale e, correlativamente, una grave lesione dei diritti dei consumatori, cui UB farà fronte con ogni iniziativa e denuncia del caso.

Il Consiglio Direttivo Unionbirrai